

SP

SISTEMA
PENALE

FASCICOLO

5/2023

COMITATO EDITORIALE Giuseppe Amarelli, Roberto Bartoli, Hervé Belluta, Michele Caianiello, Massimo Ceresa-Gastaldo, Adolfo Ceretti, Cristiano Cupelli, Francesco D'Alessandro, Angela Della Bella, Gian Paolo Demuro, Emilio Dolcini, Novella Galantini, Mitja Gialuz, Glauco Giostra, Antonio Gullo, Stefano Manacorda, Vittorio Manes, Luca Masera, Anna Maria Maugeri, Melissa Miedico, Vincenzo Mongillo, Francesco Mucciarelli, Claudia Pecorella, Marco Pelissero, Lucia Riscato, Marco Scoletta, Carlo Sotis, Costantino Visconti

COMITATO SCIENTIFICO (REVISORI) Alberto Alessandri, Silvia Allegrezza, Chiara Amalfitano, Ennio Amodio, Gastone Andreazza, Ercole Aprile, Giuliano Balbi, Marta Bargis, Fabio Basile, Alessandra Bassi, Teresa Bene, Carlo Benussi, Alessandro Bernardi, Marta Bertolino, Francesca Biondi, Rocco Blaiotta, Manfredi Bontempelli, Renato Bricchetti, David Brunelli, Carlo Brusco, Silvia Buzzelli, Alberto Cadoppi, Lucio Camaldo, Stefano Canestrari, Giovanni Canzio, Francesco Caprioli, Matteo Caputo, Fabio Salvatore Cassibba, Donato Castronuovo, Elena Maria Catalano, Mauro Catenacci, Antonio Cavaliere, Francesco Centonze, Federico Consulich, Stefano Corbetta, Roberto Cornelli, Fabrizio D'Arcangelo, Marcello Daniele, Gaetano De Amicis, Cristina De Maglie, Alberto De Vita, Ombretta Di Giovine, Gabriella Di Paolo, Giandomenico Dodaro, Massimo Donini, Salvatore Dovere, Tomaso Emilio Epidendio, Luciano Eusebi, Riccardo Ferrante, Giovanni Fiandaca, Giorgio Fidelbo, Carlo Fiorio, Roberto Flor, Luigi Foffani, Désirée Fondaroli, Gabriele Fornasari, Gabrio Forti, Piero Gaeta, Alessandra Galluccio, Marco Gambardella, Alberto Gargani, Loredana Garlati, Giovanni Grasso, Giulio Illuminati, Gaetano Insolera, Roberto E. Kostoris, Sergio Lorusso, Ernesto Lupo, Raffaello Magi, Vincenzo Maiello, Grazia Mannozi, Marco Mantovani, Marco Mantovani, Luca Marafioti, Enrico Marzaduri, Maria Novella Masullo, Oliviero Mazza, Claudia Mazzucato, Alessandro Melchionda, Chantal Meloni, Vincenzo Militello, Andrea Montagni, Gaetana Morgante, Lorenzo Natali, Renzo Orlandi, Luigi Orsi, Francesco Palazzo, Carlo Enrico Paliero, Lucia Parlato, Annamaria Peccioli, Chiara Perini, Carlo Piergallini, Paolo Pisa, Luca Pistorelli, Daniele Piva, Oreste Pollicino, Domenico Pulitanò, Serena Quattrocchio, Tommaso Rafaraci, Paolo Renon, Maurizio Romanelli, Gioacchino Romeo, Alessandra Rossi, Carlo Ruga Riva, Francesca Ruggieri, Elisa Scaroina, Laura Scomparin, Nicola Selvaggi, Sergio Seminara, Paola Severino, Rosaria Sicurella, Piero Silvestri, Fabrizio Siracusano, Nicola Triggiani, Andrea Francesco Tripodi, Giulio Ubertis, Maria Chiara Ubiali, Antonio Vallini, Gianluca Varraso, Vito Velluzzi, Paolo Veneziani, Francesco Viganò, Daniela Vigoni, Francesco Zacchè, Stefano Zirulia

REDAZIONE Francesco Lazzeri, Giulia Mentasti (coordinatori), Enrico Andolfatto, Enrico Basile, Silvia Bernardi, Carlo Bray, Pietro Chiaraviglio, Stefano Finocchiaro, Beatrice Fragasso, Cecilia Pagella, Tommaso Trinchera

Sistema penale (SP) è una rivista *online*, aggiornata quotidianamente e fascicolata mensilmente, ad accesso libero, pubblicata dal 18 novembre 2019.

La *Rivista*, realizzata con la collaborazione scientifica dell'Università degli Studi di Milano e dell'Università Bocconi di Milano, è edita da Progetto giustizia penale, associazione senza fine di lucro con sede presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche "C. Beccaria" dell'Università degli Studi di Milano, dove pure hanno sede la direzione e la redazione centrale. Tutte le collaborazioni organizzative ed editoriali sono a titolo gratuito e agli autori non sono imposti costi di elaborazione e pubblicazione.

La *Rivista* si uniforma agli standard internazionali definiti dal *Committee on Publication Ethics* (COPE) e fa proprie le relative linee guida.

I materiali pubblicati su *Sistema Penale* sono oggetto di licenza CC BY-NC-ND 4.00 International. Il lettore può riprodurli e condividerli, in tutto o in parte, con ogni mezzo di comunicazione e segnalazione anche tramite collegamento ipertestuale, con qualsiasi mezzo, supporto e formato, per qualsiasi scopo lecito e non commerciale, conservando l'indicazione del nome dell'autore, del titolo del contributo, della fonte, del logo e del formato grafico originale (salve le modifiche tecnicamente indispensabili). La licenza è consultabile su <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/>.

Peer review I contributi che la direzione ritiene di destinare alla sezione "Articoli" del fascicolo mensile sono inviati a un revisore, individuato secondo criteri di rotazione tra i membri del Comitato scientifico, composto da esperti esterni alla direzione e al comitato editoriale. La scelta del revisore è effettuata garantendo l'assenza di conflitti di interesse. I contributi sono inviati ai revisori in forma anonima. La direzione, tramite la redazione, comunica all'autore l'esito della valutazione, garantendo l'anonimato dei revisori. Se la valutazione è positiva, il contributo è pubblicato. Se il revisore raccomanda modifiche, il contributo è pubblicato previa revisione dell'autore, in base ai commenti ricevuti, e verifica del loro accoglimento da parte della direzione. Il contributo non è pubblicato se il revisore esprime parere negativo alla pubblicazione. La direzione si riserva la facoltà di pubblicare nella sezione "Altri contributi" una selezione di contributi diversi dagli articoli, non previamente sottoposti alla procedura di *peer review*. Di ciò è data notizia nella prima pagina della relativa sezione.

Di tutte le operazioni compiute nella procedura di *peer review* è conservata idonea documentazione presso la redazione.

Modalità di citazione Per la citazione dei contributi presenti nei fascicoli di *Sistema penale*, si consiglia di utilizzare la forma di seguito esemplificata: N. COGNOME, *Titolo del contributo*, in *Sist. pen.* (o *SP*), 1/2023, p. 5 ss.

**DIFFAMAZIONE A MEZZO STAMPA, AUTONOMA
PORTATA DIFFAMATORIA DEL TITOLO E RIFLESSIONI
SULL'ATTUALITÀ DEL CRITERIO DELLA PERCEZIONE
DEL "LETTORE MEDIO" NELL'ERA DEL GIORNALISMO ONLINE**

*Nota a Cass. Pen., Sez. 5, 13 ottobre 2022 (dep. 10 gennaio 2023), n. 503,
Pres. Scarlini, est. Belmonte*

di Emma Turetta

Abstract. Con la sentenza che si annota, in tema di diffamazione a mezzo stampa, la Corte di Cassazione ha ribadito il principio di diritto per cui è da escludersi il carattere diffamatorio della pubblicazione che sia incapace di ledere o mettere in pericolo l'altrui reputazione per la percezione che ne possa avere il "lettore medio", intendendo con tale ultima espressione il soggetto che, lungi dal fermarsi alla mera lettura del titolo, vada ad esaminare, seppur senza particolare sforzo o arguzia, il testo dell'articolo e gli altri elementi che concorrono a delineare la pubblicazione. La decisione, che senz'altro costituisce rinnovata occasione per affrontare il tradizionale tema del bilanciamento tra libertà di parola e reputazione individuale, dà altresì l'opportunità di ripercorrere l'evoluzione giurisprudenziale di un criterio, quello della "percezione del lettore medio", che, fin dagli anni Novanta, funge da ago della bilancia per individuare il confine tra lecito esercizio del diritto di cronaca giornalistica e illecita offesa all'altrui reputazione. In particolare, si avrà modo di porre in evidenza come l'utilizzo di tale criterio, nato con riferimento alla diffamazione a mezzo di giornali cartacei, debba oggi fare i conti con le peculiarità del giornalismo online e con le mutate abitudini dei suoi fruitori. Una breve disamina del fenomeno, non scevra da considerazioni di carattere sociologico, permetterà di comprendere le ragioni per cui, quando la diffamazione a mezzo stampa si trasferisce su Internet, la suindicata concezione di "lettore medio" appalesa i propri limiti, impedendo di assicurare un'adeguata tutela alla reputazione, specie laddove – come accade nella vicenda oggetto della sentenza in esame – la lesione all'altrui reputazione sia localizzata nel solo titolo dell'articolo di giornale.

SOMMARIO: 1. Introduzione. – 2. La vicenda *de qua*. – 3. La reputazione individuale: un bene giuridico dalla connotazione relativa e graduabile. – 4. Il criterio del c.d. "lettore medio" come sede del bilanciamento tra tutela della reputazione e diritto di cronaca giornalistica. – 5. L'autonoma portata diffamatoria del titolo: una questione da risolvere con l'impiego del criterio del lettore medio. – 6. La motivazione della Cassazione nel caso di specie: il lettore medio non è assimilabile ad un lettore frettoloso. – 7. Il nuovo volto del giornalismo nell'era del *web 2.0*: riflessioni sull'attualità del criterio del lettore medio in tema di diffamazione a mezzo stampa *online*.

1. Introduzione.

Con la decisione che si annota¹, la Corte di Cassazione ha confermato un recente arresto² in tema di diffamazione a mezzo stampa in base al quale “deve escludersi il carattere diffamatorio di una pubblicazione quando essa sia incapace di ledere o mettere in pericolo l’altrui reputazione per la percezione che ne possa avere il lettore medio, ossia colui che non si fermi alla mera lettura del titolo e ad uno sguardo alle foto (lettore c.d. “frettoloso”), ma esamini, senza particolare sforzo o arguzia, il testo dell’articolo e tutti gli altri elementi che concorrono a delineare il contesto della pubblicazione, quali l’immagine, l’occhiello, il sottotitolo e la didascalia”.

La sentenza in esame suscita interesse perché, nel ribadire il criterio della “percezione del lettore medio”³, ripropone il tradizionale tema dei limiti da apporre alla libertà di manifestazione del pensiero e, in particolare, al diritto di cronaca giornalistica, per effetto del bilanciamento con il bene, di pari rilevanza costituzionale, della reputazione individuale. In particolare, questa pronuncia, relativa ad una vicenda di diffamazione perpetrata tramite un articolo di un giornale *online*, costituisce un’importante occasione di riflessione rispetto all’attualità del citato criterio, che, nato negli anni Novanta con riferimento ai giornali cartacei, deve oggi fare i conti con le peculiarità dell’informazione *online* e dei suoi fruitori.

2. La vicenda *de qua*.

La vicenda *de qua* nasce dalla pubblicazione, su un quotidiano *online*, di un articolo dal titolo: “M.M., il politico imputato per tangenti, scopre il business turistico. Ma debutta con una multa per abusivismo”⁴. Il pezzo-inchiesta affrontava alcuni aspetti della vita del politico, soffermandosi sulle attività imprenditoriali svolte dallo stesso nonché sulle inchieste giudiziarie che avevano visto coinvolta la sua famiglia, includendo anche – per ciò che interessa in questa sede – una multa inflitta dalla Polizia locale ad una società gestita dai suoi familiari.

Per effetto della querela proposta dal politico e imprenditore, si apriva un procedimento penale, all’esito del quale il Tribunale di Milano perveniva alla condanna, anche agli effetti civili, dell’autore dell’articolo per il reato di diffamazione aggravato dall’utilizzo del mezzo della stampa *ex art.* 595, co. 3, c.p.⁵; insieme al predetto, veniva

¹ Cass. pen., Sez. V, 10 gennaio 2023, n. 503.

² Cass. pen., Sez. V, 14 novembre 2019, n. 10967.

³ Tra le altre, si vedano: Cass. pen., Sez. V, 10 luglio 2019, n. 47041; Cass. pen., Sez. V, 27 giugno 2019, n. 39059; Cass. pen., Sez. V, 16 maggio 2006, n. 39135; Cass. pen., Sez. V, 24 novembre 2004, n. 46858; Cass. pen., Sez. V, 7 febbraio 1995, n. 3214.

⁴ Il medesimo articolo veniva peraltro ripubblicato dallo stesso autore su un settimanale *online* lo stesso era direttore responsabile.

⁵ Ai sensi dell’art. 595, co. 3, c.p. “Se l’offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico, la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a cinquecentosedici euro”. Il termine “stampa” costituisce un elemento normativo che presuppone

ritenuto responsabile anche il direttore responsabile della testata, reo di aver omesso di esercitare il controllo necessario ad evitare l'offesa all'altrui reputazione *ex art. 57 c.p.* La condanna veniva confermata dalla Corte di appello di Milano, che riconosceva gli imputati responsabili dei reati agli stessi ascritti, condannandoli alla sanzione penale pecuniaria ritenuta di giustizia, nonché al risarcimento del danno non patrimoniale sofferto dalla persona offesa.

In particolare, la Corte di appello rinveniva la lesione alla reputazione della persona offesa nella frase, contenuta nel titolo, "ma debutta con una multa per abusivismo", rilevando come il termine "multa", specie laddove accostato al fenomeno dell'"abusivismo", fosse tale da evocare nella mente del lettore "una violazione rilevante sul piano penale", precisamente in materia edilizia. Ad avviso del giudice di secondo grado, il registro linguistico usato nel titolo dell'articolo era da ritenersi idoneo ad ingenerare nei lettori l'erronea convinzione che la persona offesa si fosse resa responsabile di un illecito penale, specificamente nel settore dell'edilizia, quando invece la sanzione a cui faceva riferimento il titolo non solo non aveva natura penale, ma non riguardava nemmeno la materia degli abusi edilizi; senza considerare che della stessa non era stata destinataria la persona offesa, bensì la società gestita dai familiari di quest'ultima.

Da qui l'intervento della Cassazione, chiamata a verificare l'impermeabilità della sentenza di merito rispetto alle censure di entrambi gli imputati – l'autore dell'articolo e il direttore del giornale *online* – i quali, con un unico ricorso, affidavano le proprie doglianze a sei motivi. Con il solo motivo ritenuto fondato dagli Ermellini, i ricorrenti lamentavano l'erronea applicazione dell'art. 595 c.p. in ordine al carattere diffamatorio dell'inciso contestato. In particolare, ad avviso dei ricorrenti, la Corte di appello, nel ritenere che i termini "multa" e "abusivismo" fossero tali da far credere al lettore medio che la persona offesa avesse commesso un illecito penale di natura edilizia, sarebbe giunta a sostenere la carica diffamatoria delle citate espressioni soltanto per il tramite di un'ingiustificata forzatura dei limiti formali e concettuali risultanti dal testo palese dell'articolo, in violazione del divieto per il giudice di integrare il pensiero dell'agente ricercandovi significati inespressi e a lui sfavorevoli. Ritenuto il motivo fondato e valutato assorbente rispetto agli altri, la Suprema Corte annullava senza rinvio la sentenza di condanna resa dalla Corte di appello di Milano e conseguentemente assolveva gli imputati per insussistenza del fatto.

Prima di affrontare la motivazione fornita dai giudici di legittimità – che hanno colto l'occasione per ribadire il più recente indirizzo giurisprudenziale in tema di percezione del lettore medio, quale criterio per valutare l'offesa alla reputazione – si ritiene opportuno inserire, senza pretese di esaustività, alcune considerazioni di carattere generale sul bene giuridico tutelato dal delitto di diffamazione, con particolare attenzione al suo rapporto con la libertà di manifestazione del pensiero. In particolare,

il rinvio all'art. 1 della L. 8 febbraio 1948, n. 47, "Disposizioni sulla stampa", in cui essa viene identificata in "tutte le riproduzioni tipografiche o comunque ottenute con mezzi meccanici o fisico-chimici, in qualsiasi modo destinate alla pubblicazione, cui si deve aggiungere qualsiasi altro mezzo di pubblicità realizzata utilizzando un qualunque strumento destinato ad un numero indeterminato di persone".

si darà atto dell'evoluzione del criterio della percezione del lettore medio nella giurisprudenza di legittimità, quale "ago della bilancia" per individuare il confine tra tutela della reputazione individuale e libero esercizio del diritto di cronaca giornalistica.

3. La reputazione individuale: un bene giuridico dalla connotazione relativa e graduabile.

Come noto, il bene giuridico tutelato dal delitto di diffamazione è costituito dalla "reputazione", che, a sua volta, rappresenta un peculiare aspetto del più ampio concetto di "onore", da intendersi come l'insieme delle qualità morali, intellettuali e fisiche da cui dipende il valore della persona nel contesto sociale in cui vive⁶. Nel testo originario del Codice Rocco, la protezione penale dell'onore era affidata ai delitti di ingiuria⁷ e di diffamazione⁸, posti a tutela di due distinti profili del medesimo bene giuridico. Così, secondo l'opinione tradizionale, l'ingiuria tutelava l'onore in senso c.d. "soggettivo" o

⁶ Cit. F. ANTOLISEI, *Manuale di diritto penale, Parte speciale*, vol. I, XVII ed. aggiornata a cura di A. ROSSI, Milano, 2022, pp. 202 ss. L'onore, che dà peraltro il titolo al Capo II del Titolo XII del vigente Codice penale, è stato anche definito come un bene giuridico dall'anima fragile e inafferrabile "a causa dell'indeterminatezza e della varietà della sua essenza pregiuridica" (cit. M. SPASARI, *Diffamazione e ingiuria* (voce.), in *Enc. Diritto*, XII, 1964). Trattasi di un bene giuridico immateriale "non definibile una volta per tutte, per ogni tempo e per ogni luogo" (cit. E. MUSCO, *Bene giuridico e tutela dell'onore*, Milano, 1974): per tale motivo, la dottrina e la giurisprudenza sono state a lungo impegnate nel tentativo di riempirlo di contenuti.

⁷ Come noto, il reato di ingiuria è stato abrogato ad opera del D.lgs. n. 8/2016, che, in attuazione dell'art. 2 della L. di delega n. 67/2014, lo ha contestualmente trasformato in un illecito civile assistito dalla sanzione del risarcimento del danno. Tale intervento legislativo, ispirato al principio di sussidiarietà del diritto penale e volto a ridurre l'area del penalmente rilevante, ha abrogato o depenalizzato una serie di reati in ragione della loro scarsa offensività o della loro natura bagatellare: in particolare, le fattispecie depenalizzate sono state poste sotto la competenza dell'autorità amministrativa, mentre invece quelle oggetto di abrogazione – come, appunto, l'ingiuria – sono state assistite da inedite sanzioni pecuniarie civili. Cfr. L. ROCCATAGLIA, [I decreti sulle depenalizzazioni in Gazzetta Ufficiale. Ecco cosa cambia](#), in *Giurisprudenza penale web*, 2016, 1, 28 gennaio 2016. Rispetto alle disposizioni abrogative del reato di ingiuria è stata recentemente sollevata questione di legittimità costituzionale per la pretesa violazione degli artt. 2 e 3 Cost.: si è rilevato che declassare l'ingiuria ad un illecito civilistico, riducendo la tutela penale dell'onore al solo delitto di diffamazione, non sarebbe sufficientemente garantistico di tale bene giuridico, che trova peraltro tutela costituzionale agli artt. 2 e 3 Cost. La Corte costituzionale ha ritenuto la questione inammissibile: il diritto all'onore, pur essendo un diritto fondamentale costituzionalmente tutelato, non è oggetto di obblighi di incriminazione, di origine costituzionale o sovranazionale, tali da limitare la discrezionalità del legislatore nella determinazione della modalità della sua tutela. Quest'ultima, pertanto, può ben essere affidata – oltre che al tradizionale rimedio penalistico – anche a sanzioni pecuniarie di carattere civile. Si veda: Corte Cost., 23 gennaio 2019, n. 37, nota a sentenza di O.M. PALLOTTA, *The first duty of intelligent men is the restatement of the obvious: ovvero l'abrogazione del reato di ingiuria sul tavolo della Corte costituzionale*, in *Rivista di diritto dei media*, 1 agosto 2019.

⁸ Per aversi diffamazione, e non ingiuria, occorre che la comunicazione offenda l'onore di una persona assente: è proprio nell'assenza del soggetto leso che risiede la maggior capacità lesiva di tale delitto rispetto a quello di ingiuria, nell'ambito della quale – a differenza di quanto avviene nel delitto di cui all'art. 595 c.p. – al destinatario dell'espressione ingiuriosa è quantomeno data la possibilità di difendersi da quest'ultima, essendo presente nel momento in cui viene pronunciata. Cfr. G. CASSANO – M. SGROI, *La diffamazione civile e penale*, Milano, 2011, p. 96.

“interiore”, da intendersi come sentimento che ognuno ha di sé e della propria dignità morale, mentre invece la reputazione, quale specifico bene giuridico tutelato dal delitto di diffamazione, stava ad indicare il profilo “oggettivo” o “esteriore” dell’onore, quale considerazione e stima di cui l’individuo gode presso gli altri consociati⁹.

Tale ricostruzione teorica postulava una concezione “fattuale” dell’onore, considerato come sentimento del proprio o dell’altrui valore, ma recava con sé il rischio di un’eccessiva relativizzazione della tutela penale: accedendo a questa impostazione, infatti, si rischiava di subordinare l’applicazione delle fattispecie in esame, nel caso dell’ingiuria, all’opinione del soggetto passivo del reato o, nel caso della diffamazione, a quella dei membri del gruppo sociale cui lo stesso apparteneva¹⁰.

Prendendo atto di tali obiezioni, si è sviluppato in dottrina un filone c.d. “normativo”, in base al quale l’onore sarebbe da intendersi non più come un fatto, bensì come un “valore presente in ciascun uomo in quanto discendente direttamente dalla sua personalità”¹¹. In questa impostazione, l’onore non è altro che un attributo originario dell’essere umano e, come tale, dev’essere tutelato oggettivamente, a prescindere dall’effettiva percezione dell’offesa da parte del soggetto passivo e della collettività.

Il principale problema della concezione normativa attiene all’astrattezza del concetto di onore come “valore”, che determina la necessità di individuare dei parametri di riferimento per riempirlo di significato. Questa criticità è in parte venuta meno con l’entrata in vigore della Costituzione, la quale ha portato ad una lettura in chiave personalistica e costituzionalmente orientata di tale bene giuridico, in virtù della quale lo stesso, pur non essendo espressamente previsto nel testo costituzionale, sarebbe

⁹ G. FIANDACA – E. MUSCO, *Diritto penale, Parte speciale*, vol. 2, tomo 1, *I delitti contro la persona*, Zanichelli, 2020, p. 95. Così, anche F. ANTOLISEI, *Manuale di diritto penale, Parte speciale*, cit., p. 202, secondo cui “il riflesso soggettivo (dell’onore) è costituito dall’apprezzamento che l’individuo fa delle sue doti e, in sostanza, dal sentimento del proprio valore sociale; il riflesso oggettivo è rappresentato dal giudizio degli altri, e precisamente dalla considerazione in cui l’individuo è tenuto dal pubblico e dalla reputazione di cui gode nella comunità”.

¹⁰ Sui limiti della concezione “fattuale” dell’onore e della reputazione, si veda G. FIANDACA – E. MUSCO, *Diritto penale, Parte speciale*, cit., p. 96, che osserva che, accedendo a questa impostazione, sarebbero esclusi dalla tutela penalistica tutti i soggetti incapaci di percepire il significato offensivo dei termini espressi contro di loro (per esempio, i minori e gli infermi), ma anche i soggetti privi di reputazione, o perché “disistimati” dalla collettività (per esempio, la prostituta o il criminale) oppure semplicemente perché non conosciuti. In tutti questi casi, mancando una reputazione o essendo totalmente negativa, non si potrebbe nemmeno configurare l’offesa al bene giuridico e, di conseguenza, neanche il reato.

¹¹ Cit. E. MUSCO, *Bene giuridico e tutela dell’onore*, cit., p. 35. Per la concezione normativa dell’onore, si veda anche A. MANNA, *Beni della personalità e limiti della protezione penale: le alternative di tutela*, Padova, 1989, pp. 69 ss.: più precisamente, quella anzidetta è la definizione di onore secondo la variante c.d. morale della concezione normativa dell’onore, che si contrappone alla variante normativo-sociale di tale concetto. Mentre nella variante morale l’onore scaturisce dal valore intrinseco di ogni uomo in quanto tale, a prescindere dalla sua appartenenza ad una comunità, secondo la variante sociale, invece, esso presuppone l’integrazione dell’individuo in società e deriva dai meriti comunitari acquisiti dallo stesso. Accedendo a quest’ultima impostazione, l’onore diviene un parametro etero-indotto dalla società, che, pur consentendo di porre in risalto le particolarità dell’individuo, determina però il rischio che l’onore venga interpretato esclusivamente con riferimento alla posizione sociale ricoperta dal soggetto, con la conseguenza che gli individui privi di stima sociale resterebbero del tutto privi di tutela. Per tale ragione, la concezione normativo-sociale è stata abbandonata ed ha finito per prevalere la variante morale.

comunque da intendersi tutelato agli artt. 2 e 3 Cost., come fondamentale espressione della dignità umana e del principio di eguaglianza¹².

Quest'ultima è la concezione accolta dalla giurisprudenza di legittimità che, in tema di bilanciamento tra reputazione individuale e libero esercizio del diritto di cronaca giornalistica – oggetto di tutela dell'art. 21 Cost. in quanto peculiare forma espressiva della libertà di parola – è consolidata nel ritenere che esista un nucleo inviolabile di dignità umana da riconoscersi a ogni persona, a prescindere dal grado di considerazione sociale di cui la stessa gode¹³. Da tale principio deriva che la tutela penale assicurata dal delitto di cui all'art. 595 c.p. si estende anche ai soggetti il cui onore sia già stato per vari motivi compromesso o che addirittura siano completamente privi di stima presso la rispettiva comunità di appartenenza. Per altro verso, accedendo integralmente a questo filone – in base al quale l'onore è un valore intrinseco all'essere umano in quanto tale – risulta impossibile porre in risalto le particolarità dell'individuo, con la conseguenza che la tutela di questo bene giuridico sembrerebbe non poter essere diversificata a seconda delle caratteristiche della persona offesa¹⁴.

È per tale motivo che la giurisprudenza di legittimità non ha abbandonato del tutto la prospettiva fattuale, riconoscendo che l'onore, lungi dal poter essere inteso in senso statico e assoluto, si configura quale bene giuridico complesso, tale da includere tanto il valore interno di ciascun uomo quanto la sua considerazione agli occhi della comunità in cui lo stesso si inserisce. In definitiva, la definizione di onore accolta in dottrina e giurisprudenza è il frutto di una c.d. variante mista o normativa-fattuale di tale concetto, all'interno del quale convivono inscindibilmente una componente valoriale ed una fattuale¹⁵. Nella pratica, ciò comporta che, per stabilire l'idoneità offensiva di una data espressione, si adotti un criterio di "media convenzionale" che fa riferimento "alle personalità dell'offeso e dell'offensore, nonché al contesto in cui detta espressione sia stata pronunciata ed alla coscienza sociale"¹⁶.

¹² G. FIANDACA – E. MUSCO, *Diritto penale, Parte speciale*, p. 95. Vi è chi rinviene la tutela costituzionale della dignità umana, oltre che negli artt. 2 e 3 Cost., anche nell'art. 36, co. 1, Cost. (nella parte in cui prevede che la retribuzione del lavoratore deve garantire un'"esistenza libera e dignitosa") e nell'art. 41, co 2. (che cita la "dignità umana" con la quale l'iniziativa economica privata non può essere in contrasto): in questo senso, si veda A. PACE – M. MANETTI, *Art. 21. La libertà di manifestazione del proprio pensiero*, in *Commentario della Costituzione*, a cura di G. BRANCA e A. PIZZORUSSO, Bologna, 2006, pp. 111-112.

Va peraltro richiamata l'esistenza di un orientamento dottrinale minoritario che nega qualsiasi caratura costituzionale al bene giuridico dell'onore. In questo senso, cfr. A. FALZEA, *Riflessioni su un'equazione: ingiuria = reato presunto*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1980, pp. 580 ss., che afferma "La norma che incrimina l'ingiuria è uno degli ultimi baluardi di una feticistica considerazione della persona improntata su valori formali che non reggono più alla stralciante revisione della contingenza storica".

¹³ Si vedano, tra le altre: Cass. pen., sez. V, 27 marzo 2015, n. 19090; Cass. pen., sez. V, 4 luglio 2008, n. 34599.

¹⁴ E. MUSCO, *Bene giuridico e tutela dell'onore*, cit., p. 44 e ss.

¹⁵ P. SIRACUSANO, *Ingiuria e diffamazione*, in *Dig. disc. pen.*, VII, Torino, 1993, p. 32.

¹⁶ Cit. Cass. pen., sez. V, 18 giugno 2015, n. 35027. La concezione di onore fatta propria dalla giurisprudenza di legittimità sembra dunque collocarsi a metà strada tra la concezione fattuale e la concezione normativa: l'onore costituisce un bene giuridico complesso, composto sia da elementi di fatto che da elementi di valore, che dev'essere valutato all'interno di un orizzonte personalistico e costituzionalmente orientato; in quest'ottica, l'onore è sì un diritto della personalità, ma ha altresì natura relazionale, consistendo nel "rapporto di riconoscimento" che rende possibile l'autonomia dei singoli e il conseguente sviluppo

L'introduzione di tale correttivo fattuale alla concezione normativa, pur permettendo di mitigare l'astrattezza del concetto di onore, per altro verso, fa sì che la valutazione giudiziale rispetto alla sussistenza di un'offesa all'altrui reputazione assuma una connotazione graduabile e relativa, potendo una certa espressione risultare diffamatoria nei confronti di un soggetto e non di un altro, ovvero in un determinato contesto e non in un altro¹⁷. È importante chiarire che questo relativismo incontra pur sempre un argine nel rispetto del principio costituzionale della dignità umana, che impone di considerare quale limite invalicabile la sussistenza di un "onore minimo", che va riconosciuto a chiunque per il solo fatto di essere una persona: ne consegue che il carattere diffamatorio di una certa espressione potrà dipendere dal contesto in cui la stessa si inserisce o dalle caratteristiche personali dell'offeso solo ed esclusivamente laddove sia rispettato questo *minimum* di tutela costituzionale¹⁸.

personale all'interno di una comunità di eguali. Sul punto: E. MUSCO, *Bene giuridico e tutela dell'onore*, p. 145 e ss.

¹⁷ F. ANTOLISEI, *Manuale di diritto penale, Parte speciale, cit.*, p. 205. Con riferimento ad espressioni o epiteti ingiuriosi, vengono in rilievo numerose sentenze della giurisprudenza di legittimità in cui si è ritenuto necessario procedere ad una valutazione del contesto verbale ed ambientale per verificare la sussistenza di un'offesa alla reputazione: tra queste, in Cass. pen., Sez. V, 31 marzo 2008, n. 13565 si è affermato che "il reato di diffamazione oggettivamente configurabile nel fatto di definire taluno come *furfante* o *responsabile di furfanterie* può ritenersi scriminato in virtù dell'art. 51 c.p. quando detta definizione si collochi in un contesto di polemica politica, significando il ritenuto disvalore di scelte che si assumano compiute in contrasto con l'interesse collettivo". Analogamente, in Cass. pen., Sez. V, 25 agosto 2006, n. 29436, si è sostenuto che "sussiste la scriminante di cui all'art. 51 c.p. (esercizio del diritto di critica) nella condotta di un giornalista ambientalista che – nel corso di una trasmissione televisiva a difesa dei beni naturali – utilizza l'espressione *uomini squalo* nei confronti dei responsabili di speculazioni edilizie, considerato che, data per accertata la non rispondenza agli strumenti urbanistici dell'opera realizzata, il termine *squalo*, ancorché aspro, non è volgare né paragonabile, nel contesto in cui è inserito, all'insulto gratuito o all'invettiva libellistica e nemmeno può considerarsi sproporzionato o sovrabbondante rispetto all'interesse preordinato a risvegliare nonché all'indignazione dovuta alla circostanza che l'autore di tale speculazione – che aveva aggirato le regole a presidio dei valori ambientali – era per di più un magistrato". Nello stesso senso, anche Cass. pen., Sez. V, 29 novembre 2016, n. 50659, che, relativamente alla portata offensiva del termine "omosessuale", ha chiarito che "è da escludersi che lo stesso abbia conservato nel presente contesto storico un significato intrinsecamente offensivo come, forse, poteva ritenersi in passato, essendo entrato nell'uso comune. A differenza di altri appellativi che veicolano il medesimo concetto con chiaro intento denigratorio secondo i canoni del linguaggio corrente, il termine in questione assume infatti un carattere di per sé neutro, limitandosi ad attribuire una qualità personale al soggetto evocato".

¹⁸ Ciò significa anche che determinate modalità espressive sono da considerarsi offensive, e quindi inaccettabili, a prescindere dal contesto in cui sono pronunciate e dalle caratteristiche della persona a cui sono rivolte; si tratta di espressioni che manifestano un'intrinseca carica di disprezzo o che rivelano la volontà di umiliare il destinatario. Così, Cass. pen., sez. V, 27 marzo 2015, n. 19070. Sono tali le espressioni "con cui si disumanizza la vittima, assimilandola a cose, animali o concetti comunemente ritenuti ripugnanti, osceni, disgustosi": così si è espressa Cass. pen., sez. V, 29 settembre 2011, n. 42933. Così, anche C. App. Palermo, sez. III penale, 6 febbraio 2015, n. 538, secondo cui "la valutazione del contesto in cui la condotta si colloca [...] non può in alcun modo scriminare l'uso di espressioni che si risolvono nella denigrazione della persona di quest'ultimo in quanto tale". Ancor più recentemente, Cass. pen., 2021, n. 8898, che, in tema di diffamazione tramite *social network*, ha precisato: "Ai fini del legittimo esercizio di critica, si deve tener conto non solo del tenore del linguaggio utilizzato, ma anche dell'eccentricità delle modalità di esercizio della critica, restando fermo il limite del rispetto dei valori fondamentali, che devono ritenersi sempre superati quando la persona offesa, oltre che al ludibrio della sua immagine, sia esposta al

4. Il criterio del c.d. “lettore medio” come sede del bilanciamento tra tutela della reputazione e diritto di cronaca giornalistica.

La connotazione relativa e variabile del concetto di lesione alla reputazione – che richiede quasi¹⁹ sempre una valutazione del contesto in cui il messaggio diffamatorio si colloca e del destinatario a cui lo stesso è rivolto – ha portato la giurisprudenza di legittimità ad elaborare, in ossequio ai principi di legalità e tassatività propri della materia penale, un criterio per valutare se, in tema di diffamazione a mezzo stampa, le forme espressive usate siano da ritenersi offensive dell'altrui reputazione. Trattasi del canone della “percezione del lettore medio”, in base al quale, in tema di diffamazione a mezzo stampa, la carica diffamatoria della condotta espressiva non dipende tanto dalla forma grammaticale o sintattica delle frasi in sé considerate, quanto invece dall'idoneità della condotta a ledere l'altrui reputazione *secondo la percezione del lettore medio*: ne deriva che il reato *de quo* sarà integrato anche quando il contesto della pubblicazione sia tale da determinare il mutamento del significato apparente di una o più frasi, altrimenti non diffamatorie, attribuendo loro un contenuto allusivo *percepibile* dal fruitore medio di quella pubblicazione²⁰.

Come anticipato, il citato criterio si concreta in uno strumento ermeneutico in grado di guidare il giudice nella delicata operazione di bilanciare il diritto di cronaca giornalistica con la tutela della reputazione individuale. In particolare, nella prassi giudiziale, esso disvela la propria utilità su due fronti: da un lato, permette di verificare la sussistenza del fatto tipico del delitto di diffamazione, obbligando il giudice ad assolvere per insussistenza del fatto laddove l'offesa all'altrui reputazione non sia percepibile agli occhi del lettore medio; dall'altro, una volta verificata l'integrazione del fatto tipico, tale criterio guida la valutazione giudiziale relativamente alla sussistenza

pubblico disprezzo”.

¹⁹ La giurisprudenza di legittimità ha più volte affermato come determinate modalità espressive siano da considerarsi di per sé diffamatorie a prescindere dal contesto in cui sono inserite e a prescindere dal destinatario cui sono rivolte, in quanto lesive di quel *minimum* di onore che spetta a ciascuno per il fatto di essere uomo (si veda la nota precedente).

²⁰ Cit. Cass. pen, Sez. V, 18 maggio 1999: imputato era un giornalista che, pur avendo riferito circostanze vere, quali le accertate parentele della persona offesa e la sua origine siciliana, aveva utilizzato tali espressioni in un contesto narrativo tale da indurre nel lettore il sospetto che la persona offesa fosse legata a qualche organizzazione mafiosa. Nello stesso senso si era già pronunciata Cass. pen., Sez. V, 17 settembre 1998, n. 9839, che aveva affermato il principio per cui “in materia di diffamazione a mezzo stampa, è necessario, perché si perfezioni il reato, che il contesto determini un mutamento del significato apparente della frase altrimenti non diffamatoria, dando alle stesse quantomeno un contenuto allusivo, percepibile dal lettore medio”. Nello stesso senso, più recentemente, Cass. pen., Sez. V, 19 dicembre 2005, n. 45910, che, in tema di diffamazione a mezzo stampa, ha chiarito che la pubblicazione di una notizia falsa, ancorché espressa in forma dubitativa, è idonea a ledere l'altrui reputazione “allorché le espressioni utilizzate nel contesto dell'articolo siano ambigue, allusive, insinuanti ovvero suggestionanti, e perciò idonee a ingenerare nella mente del lettore il convincimento dell'effettiva rispondenza a verità dei fatti narrati”.

della scriminante del diritto di cronaca giornalistica, in particolare sotto il profilo del criterio della continenza del linguaggio.

È infatti noto che la tutela penalistica dell'onore incontri un limite nell'esercizio della libertà di manifestazione del pensiero, sancita all'art. 21 Cost. e all'art. 10 della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo (CEDU)²¹. La libertà di parola, definita "pietra angolare del sistema democratico"²², permette di ritenere non antigiuridiche determinate condotte astrattamente conformi al tipo legale della diffamazione, dando luogo all'applicazione della causa di giustificazione di cui all'art. 51 c.p. In particolare, nell'ambito dell'attività giornalistica viene in considerazione l'esercizio del diritto di cronaca²³, il quale, per giurisprudenza consolidata²⁴, esplica la propria efficacia

²¹ L'art. 10 CEDU infatti tutela "la libertà d'opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza ingerenza alcuna da parte delle autorità pubbliche e senza considerazione di frontiera" (par. 1); tale libertà fondamentale, comportando "doveri e responsabilità", può essere sottoposta, ai sensi del par. 2 della norma in esame, "alle formalità, condizioni, restrizioni o sanzioni che sono previste dalla legge e che costituiscono misure necessarie, in una società democratica, alla sicurezza nazionale, all'integrità territoriale o alla pubblica sicurezza, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, alla protezione della reputazione o dei diritti altrui".

²² Cit. C. Cost, sentenza n. 84 del 1969, in cui si è affermato che la libertà di espressione è "condizione del modo di essere e dello sviluppo della vita del Paese in ogni suo aspetto, culturale, politico e sociale". Analogamente si è espressa la Corte europea dei diritti dell'uomo, che, in *Handyside v. the United Kingdom* (5493/72), 7 dicembre 1976, ha affermato che la libertà di manifestazione del pensiero "costituisce una delle essenziali fondamenta di una società democratica", nonché "una delle condizioni basilari per lo sviluppo della persona umana. Secondo G. GOMETZ, *L'odio proibito: la repressione giuridica dello hate speech*, in *Stato, chiese e pluralismo confessionale*, 2017, p. 36, la libertà di parola "permette ai cittadini di esercitare un pieno diritto di voce, dando loro almeno qualche chance di influire sulle opinioni politiche dei *listeners* e dando, per contro, a questi ultimi la possibilità di cambiare idea grazie agli argomenti di quello"; così, il cittadino può partecipare ai processi di formazione delle scelte pubbliche "in un gioco democratico che risulta sempre aperto a possibilità di rivincita", in quanto "l'opinione che si riveli minoritaria in un certo tempo ha sempre la possibilità di riaffermarsi divenendo maggioritaria in futuro".

²³ Quest'ultimo può essere definito come "il diritto di informare la collettività tramite il mezzo della stampa su accadimenti di pubblico interesse", cfr. E. MUSCO, voce *Stampa (dir. pen.)*, in *Enc. Dir.*, Milano, 1990, p. 645.

²⁴ Questi criteri sono stati affermati per la prima volta in Cass. civ, Sez. I, 18 ottobre 1984, n. 5259, c.d. "sentenza-decalogo" e si sono consolidati nella giurisprudenza successiva. Una volta chiarito che il diritto di cronaca giornalistica e la tutela della reputazione individuale trovano entrambi copertura costituzionale – il primo all'art. 21 Cost., quale estrinsecazione della libertà di manifestazione del pensiero, e la seconda agli artt. 2 e 3 Cost. – e che, quindi, l'eventuale conflitto tra gli stessi non può essere risolto in termini di gerarchia, si è reso necessario individuare dei criteri su cui fondare il giudizio di bilanciamento tra tali beni giuridici: la giurisprudenza ha dato una risposta a tale interrogativo nella suddetta sentenza-decalogo, che, da un lato, ha riordinato i criteri emersi fino a quel momento in giurisprudenza ed in dottrina e, dall'altro, è stata una sorta di faro rispetto alle successive pronunce giudiziali in materia. Cfr. G.E. VIGEVANI, *Il diritto di cronaca e di critica*, in G.E. VIGEVANI e altri (a cura di), *Percorsi di diritto dell'informazione*, pp. 47-65.

Tra le sentenze successive che fanno applicazione dei principi dettati nella suddetta "sentenza-decalogo", possiamo menzionare: Cass. pen., Sez. V, 16 dicembre 2020, n. 9566; Cass. pen., Sez. V, 17 ottobre 2019 n. 42755; Cass. pen., Sez. I, 3 ottobre 2013, n. 40930; Cass. pen., Sez. V, 22 novembre 2011, n. 43264; Cass. pen., Sez. V, 26 marzo 2010, n. 11897; Cass. pen., Sez. V, 10 marzo 2010, n. 9634; Cass. pen., Sez. V, 13 novembre 2009, n. 43403; Cass. pen., Sez. V, 23 febbraio 2007, n. 7662; Cass. pen., Sez. V, 7 marzo 2006, n. 8042; Cass. pen., Sez. I, 5 dicembre 2005, n. 44395; Cass. pen., Sez. V, 6 aprile 2005, n. 12859; Cass. pen., Sez. V, 23 settembre 2004, n. 37435; Cass. pen., Sez. V, 5 febbraio 2004, n. 4568; Cass. pen., Sez. V, 20 agosto 2001, n.

scriminante rispetto al delitto di cui all'art. 595 c.p. soltanto laddove siano rispettati una serie di requisiti, quali la verità del fatto narrato, la pertinenza della notizia (ossia l'interesse pubblico alla conoscenza del fatto) e la continenza espositiva²⁵.

A dar luogo ai maggiori problemi interpretativi è proprio quest'ultimo requisito, in base al quale l'espressione potenzialmente diffamatoria deve rivestire una "forma espositiva non ingiustificatamente sovrabbondante rispetto al concetto da esprimere"²⁶, ove tale valutazione dev'essere effettuata considerando la percezione ed il punto prospettico del lettore medio della pubblicazione in cui si trova l'espressione considerata. Ne consegue che, nel caso in cui un giornalista voglia utilizzare una locuzione in senso improprio o allusivo, lo stesso è gravato dall'obbligo di "chiarire adeguatamente i confini semantici entro cui intende contenerla"²⁷: se non compie questa operazione, impedendo così al lettore medio di contestualizzare tale espressione, non potrà dirsi rispettato il criterio della continenza e, conseguentemente, l'autore della

31957; Cass. pen., Sez. V, 13 marzo 2001, n. 10331; Cass. pen., Sez. I, 16 giugno 2000, n. 2128; Cass. pen., Sez. V, 23 febbraio 2000, n. 2144; Cass. pen., Sez. V, 21 ottobre 1999, n. 12028; Cass. pen., Sez. V, 6 marzo 1997, n. 2113; Cass. pen., Sez. I, 29 febbraio 1996, n. 2210; Cass. pen., Sez. V, 24 febbraio 1994, n. 2329; Cass. pen., Sez. V, 27 ottobre 1992, n. 10257; Cass. pen., Sez. V, 6 luglio 1992, n. 7632; Cass. Pen., Sez. V, 17 aprile 1991, n. 274; Cass. pen., Sez. V, 31 maggio 1990, n. 7843.

²⁵ Per approfondire, si veda: M. PELISSERO, *Diritto di critica e verità dei fatti*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 1992, p. 1227. Va sottolineato come tali criteri vadano valutati diversamente a seconda della forma espressiva che viene in rilievo: oltre alla cronaca giornalistica, che si configura quale registrazione impersonale e non interpretativa di fatti accaduti, si conoscono anche la critica e la satira. Quanto alla critica giornalistica, tale genere, consistendo nell'analisi soggettiva ed interpretativa dell'autore, non dovrà rispettare pedissequamente il requisito della verità dei fatti, pur dovendo rimanere il più possibile ancorata a quest'ultima, ma potrà limitarsi a "non contenere gravi omissioni o una ricostruzione tale da sconvolgere la dinamica o il significato" di quanto accaduto. La satira, invece, che costituisce una modalità corrosiva e spesso impietosa del diritto di critica, può essere definita come la critica sarcastica di personaggi o avvenimenti con uno scopo di denuncia sociale: essa, nella misura in cui esprime, tramite il paradosso o la metafora surreale, un giudizio ironico su un fatto, è sottratta all'obbligo di riferire fatti veri, pur restando soggetto al limite della continenza e della funzionalità delle espressioni usate rispetto allo scopo di denuncia sociale perseguito. Si veda: G. DAMMACCO, *Riflessioni sul diritto di satira e i suoi limiti*, in *Studia z Prawa Wyznaniowego* 23, 30 dicembre 2020, pp. 105-115.

²⁶ Cit. Cass. pen., Sez. I, 13 giugno 2014, n. 36045; in questo senso anche Cass. pen., Sez. III, 16 maggio 2007, n. 11259, in cui si è sottolineato che "il giudizio di liceità della cronaca non può limitarsi ad una valutazione degli elementi formali ed estrinseci, ma deve estendersi anche ad un esame dell'uso di espedienti stilistici, che possono trasmettere ai lettori, anche al di là di una formale – ed apparente – correttezza espositiva, giudizi negativi sulla persona che si mira a mettere in cattiva luce". Secondo A. GULLO, *Delitti contro l'onore*, in *Reati contro la persona, Estratto dal VII volume del Trattato teorico-pratico di Diritto penale* diretto da F. PALAZZO e C.E. PALIERO, II ed., Torino, 2015, p. 190, tale criterio "individua un rapporto di proporzione tra il diritto di cronaca e il registro linguistico utilizzato".

²⁷ Così, Cass. pen., Sez. V, 14 novembre 2002, n. 2372, ma si vedano anche: Cass. pen., Sez. V, 18 maggio 1999, relativa alla vicenda di un giornalista che, pur avendo riferito circostanze vere, quali le accertate parentele della persona offesa e la sua origine siciliana, non aveva chiarito i confini semantici di tali espressioni, collocando al contrario le stesse all'interno di un contesto narrativo idoneo a indurre nel lettore medio la convinzione che la persona offesa fosse collegata a qualche organizzazione mafiosa; Cass. pen., Sez. V, 5 agosto 1992, n. 8848, in cui si afferma che "le espressioni dubitative, come quelle insinuanti, allusive, ambigue, suggestionanti, possono essere idonee ad integrare il reato di diffamazione quando, per il modo in cui sono poste all'attenzione del lettore, fanno sorgere in quest'ultimo un atteggiarsi della mente favorevole a ritenere l'effettiva rispondenza a verità dei fatti narrati".

pubblicazione non potrà giovare della scriminante del legittimo esercizio del diritto di cronaca, venendo così chiamato a rispondere di diffamazione a mezzo stampa.

Per altro verso, il “lettore medio” si presenta quale parametro multiforme, permettendo al giudice di valutare la portata diffamatoria di una certa espressione tenendo conto non solo della percepita offensività della forma linguistica usata, ma anche del livello di attenzione mediamente prestato nella fruizione dell’articolo. Come noto, infatti, gli articoli di giornale (tanto cartacei quanto *online*) sono caratterizzati da una struttura peculiare, essendo costituiti, oltre che dal vero cuore della pubblicazione, ossia il corpo, anche da una serie di altri elementi visivi – le immagini, l’occhiello, il sottotitolo e la didascalia – volti a riassumere il significato dell’articolo nonché a catturare l’attenzione del lettore. Ebbene, le logiche del giornalismo, che richiedono l’impiego di elementi in grado di catturare l’attenzione del pubblico e di solleticarne la curiosità, sovente impongono l’utilizzo, specialmente all’interno del titolo o del sommario, di espressioni colorite, suggestive o sensazionalistiche, idonee ad indurre nei lettori l’erronea credenza della verità dei fatti che dalle stesse sembra trasparire.

Si pone dunque un interrogativo: il delitto di diffamazione può essere integrato dalle affermazioni contenute nel solo titolo²⁸ di un articolo di giornale, laddove una completa lettura di quest’ultimo, con tutte le parti di cui esso si compone, sarebbe sufficiente a smentire la falsa credenza che quel titolo suggestivo aveva indotto nella mente del lettore?

5. L’autonoma portata diffamatoria del titolo: una questione da risolvere con l’impiego del criterio del lettore medio.

Come anticipato, la Cassazione risponde a tale interrogativo facendo leva sul livello di attenzione prestato dal “lettore medio” nella fruizione dell’articolo, ma l’impiego di questo criterio, lungi dal dare luogo ad una soluzione univoca, ha dato adito, nel corso del tempo, a soluzioni contrastanti.

In alcune pronunce, la Suprema Corte sembra più propensa a riconoscere l’attitudine del titolo ad assumere autonoma valenza diffamatoria a prescindere dalla completa analisi dell’articolo cui il titolo stesso si riferisce. Già negli anni Novanta, la Cassazione affermava come il carattere diffamatorio dell’informazione a mezzo stampa potesse emergere, oltre che dalla complessiva valutazione dell’insieme dell’articolo, anche in relazione a singole parti di esso; in tal caso, il delitto di diffamazione sarebbe stato integrato anche nel caso in cui dalla lettura dell’intero articolo fosse stato possibile ottenere una corretta visione della realtà, “atteso che i lettori del giornale ben possono prestare soltanto una frettolosa attenzione alla notizia data da titolo, sottotitolo e sommario, senza approfondire il contenuto dell’intero testo”²⁹.

²⁸ Analogo interrogativo si presenta nel caso in cui l’elemento suggestivo, ed idoneo a indurre una falsa credenza nel lettore, non sia costituito dal titolo, ma da altro elemento immediatamente visibile da parte del lettore, per esempio una frase contenuta nel sommario oppure l’immagine di accompagnamento all’articolo.

²⁹ Cit. Cass. pen., Sez. V, 7 luglio 1998, n. 8035. Così, anche Cass. pen., Sez. V, 8 febbraio 2011, n. 4558, che ha

Questo atteggiamento emerge anche in una recente sentenza della Cassazione penale, resa nel febbraio 2019³⁰, in cui il lettore medio viene assimilato espressamente ad un “lettore frettoloso”, che si sofferma sulle parti graficamente più accattivanti dell’articolo, omettendo di leggerne il contenuto; in quest’ottica, il titolo di un articolo, specie laddove caratterizzato da espressioni forti e lapidarie in grado di orientare il lettore trasmettendogli un’informazione compiuta, è ben suscettibile di assumere autonoma valenza diffamatoria³¹.

In altre pronunce anche risalenti³², invece, la Suprema Corte sembra essere meno propensa a riconoscere la possibilità che il titolo possa integrare *ex se* il delitto di cui all’art. 595 c.p., sulla base del rilievo che la valutazione del carattere diffamatorio di un articolo, lungi dal poter conseguire ad una lettura atomistica delle espressioni in esso

affermato che “...il titolo di un articolo di stampa può assumere carattere diffamatorio non solo per il suo contenuto intrinseco ma anche per la sua efficacia suggestiva rispetto al testo dell’articolo, in specie ove esso ne travisi e amplifichi il contenuto”. Altre sentenze in cui la Suprema Corte ha assimilato il lettore medio ad un lettore frettoloso sono: Cass. pen., Sez. V, 27 novembre 2018, n. 3107, relativa alla pubblicazione e distribuzione presso private abitazioni di un volantino contenente affermazioni non veritiere tali da offendere la reputazione del sindaco e degli assessori del comune di Arzergrande: la Suprema Corte ha annullato con rinvio la sentenza di assoluzione pronunciata dalla Corte di Appello di Venezia, ritenendo che, in un volantino composto da quattro fitte pagine con caratteri di diversa grandezza (di cui alcune parti sottolineate ed altre in grassetto), “l’attenzione del lettore, cui non può certo pretendersi una lettura attenta di tutto il contenuto, fosse attratta dalle parti evidenziate in grassetto o comunque sottolineate e con caratteri più grandi”.

³⁰ Cass. pen., Sez. V, 7 febbraio 2019, n. 6110. Nel caso di specie, la Corte di Cassazione veniva chiamata a pronunciarsi su un ricorso avverso una sentenza di condanna per omesso controllo nei confronti del direttore responsabile di un quotidiano a tiratura nazionale, in relazione al titolo ritenuto diffamatorio di un articolo, la cui valenza offensiva riguardava il candidato di un partito politico alle elezioni regionali in cui gli si contestava di aver accettato di difendere un noto boss mafioso.

³¹ Questo principio di diritto è stato peraltro richiamato dalla stessa V Sezione della Cassazione penale qualche settimana dopo, nella sentenza 21 febbraio 2019, n. 739, relativa alla pubblicazione di un articolo dal titolo “Disastro ambientale, condannati in undici, pagavano i contadini e seppellivano i rifiuti in campagna”; nel caso di specie, l’articolo era accompagnato dalla foto di undici condannati, tra cui quella della persona offesa, nonostante questa fosse stata assolta per i reati concernenti i rifiuti; la Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dal giornalista avverso la sentenza di condanna sulla base del rilievo che “dalla combinazione tra il titolo e la foto della persona offesa il lettore medio avrebbe potuto trarre la convinzione che anche il ricorrente fosse stato condannato per disastro ambientale”, nonostante dalla lettura completa del corpo dell’articolo emergesse chiaramente che la persona offesa era stata assolta da quell’addebito.

³² In questo senso, Cass. pen., Sez. V, 12 febbraio 1992, n. 1486: “Ai fini dell’accertamento della sussistenza del reato di diffamazione a mezzo stampa, deve essere valutato [...] il complesso della informazione rappresentata dal testo, dal titolo, dalle immagini e dal modo di presentazione, di modo che se dal complesso di questi elementi viene agevolata una interpretazione del testo letterale piuttosto che un’altra, deve tenersi conto di tale situazione per la valutazione del contenuto diffamatorio della notizia pubblicata”. Così, anche Cass. pen., Sez. V, 1 febbraio 1993, n. 843: “In tema di diffamazione a mezzo stampa, la genericità del titolo, per la vaghezza dei termini usati, va risolta mediante analisi del contenuto dell’articolo”. Ancora, in Cass. pen., V Sez., 26 aprile 2010, n. 16266, si legge che “...la valenza diffamatoria di una affermazione è quella che il lettore ricava dall’intero corpo delle notizie che la compongono, indifferente essendo la contiguità grafica delle varie componenti o la possibilità che la lettura del titolo stampato in prima pagina e quella del testo pubblicato in altra pagina dello stesso quotidiano richiedano, in concreto, una attenzione maggiore e prolungata dell’interessato alla notizia stessa”.

contenute, richiederebbe al giudice di svolgere un giudizio complessivo che prenda in esame tutti gli elementi di cui l'articolo si compone: questo è l'approccio che sembra emergere dalle più recenti pronunce della giurisprudenza di legittimità.

In particolare, con una sentenza di novembre 2019³³, di pochi mesi successiva a quella *supra* richiamata, la Quinta Sezione della Cassazione penale ha offerto un'interpretazione correttiva del concetto di "lettore medio", così disconoscendo l'interpretazione fornita dal giudice di seconde cure, ad avviso del quale tale espressione si riferirebbe ad un "lettore frettoloso" che si limita "ad una rapida e sommaria lettura dell'articolo, senza alcun approfondimento o riflessione sul contenuto di quanto appreso". Ad avviso della Suprema Corte, sarebbe dunque indebito l'accostamento del lettore medio ad un soggetto "privo della capacità di sapersi orientare nella comprensione dell'articolo stesso", nonché "facilmente influenzabile da un semplice accostamento visivo di immagini, seppur per nulla afferenti a quanto argomentato nell'articolo". A ben vedere, infatti, il lettore medio non si fermerebbe alla mera lettura del titolo e ad uno sguardo alle foto, ma esaminerebbe, seppur "senza particolare sforzo o arguzia, il testo dell'articolo e tutti gli altri elementi che concorrono a delineare il contesto della pubblicazione, quali l'immagine, l'occhiello, il sottotitolo e la didascalia"³⁴.

6. La motivazione della Cassazione nel caso di specie: il lettore medio non è assimilabile ad un lettore frettoloso.

Proprio dalla richiamata sentenza del 2019³⁵, in cui il concetto di "lettore medio" viene definito *a contrario* come un lettore "non frettoloso"³⁶, la V Sezione penale della Cassazione trae le mosse per argomentare la decisione di ammissibilità del ricorso nel caso *de quo*. Più precisamente, nella motivazione fornita dalla Suprema Corte il criterio del "lettore medio" è impiegato nel duplice senso di cui si è dato conto nel paragrafo precedente: da un lato, come linea guida per determinare se le espressioni utilizzate

³³ Si tratta di Cass. pen, Sez. V, 14 novembre 2019, n. 10967. La vicenda nasceva dalla pubblicazione di un articolo di giornale dal titolo "Certificati al telefono, medico condannato", accompagnato da una foto raffigurante un medico nell'atto di mostrare a un paziente una lastra radiografica, avente il mero scopo di classificare *icto oculi* l'argomento trattato nell'articolo, senza che vi fosse alcuna attinenza tra il medico raffigurato e la vicenda oggetto dell'articolo. La Suprema Corte veniva investita del ricorso proposto dal direttore responsabile del giornale, condannato in secondo grado per il reato di cui all'art. 57 c.p., in quanto la Corte d'Appello aveva ritenuto che l'associazione visiva tra il titolo dell'articolo e la foto fosse tale da ingenerare agli occhi del lettore medio l'erronea convinzione che il protagonista della vicenda descritta fosse proprio il medico raffigurato nell'articolo.

³⁴ Nel caso di specie, dal momento che il lettore medio, procedendo a una lettura complessiva dell'articolo, sarebbe stato perfettamente in grado di avvedersi che la persona effigiata era estranea alla vicenda narrata nell'articolo, la pubblicazione non poteva che ritenersi inoffensiva; conseguentemente, la Suprema Corte ha dichiarato ammissibile il ricorso annullando senza rinvio la sentenza di condanna pronunciata dalla Corte d'appello di Milano, con la conseguente assoluzione del ricorrente.

³⁵ Cass pen., Sez. V, 14 novembre 2019, n. 10967.

³⁶ Vale a dire, come un soggetto che, lungi dal limitarsi ad un rapido sguardo agli elementi in risalto dell'articolo, legge, seppur senza particolare sforzo o arguzia, l'intero corpo dell'articolo.

siano percepite come offensive; dall'altro, quale criterio per stabilire il livello di attenzione ed approfondimento mediamente prestato nella fruizione dell'articolo considerato³⁷.

Va ricordato che i giudici di merito avevano fondato l'affermazione di penale responsabilità sulla presenza di due specifiche espressioni contenute nel titolo dell'articolo, ossia "multa" e "abusivismo", le quali, richiamando l'area dell'illiceità penale, finivano per indurre nel lettore l'erroneo convincimento – smentito nel corpo dell'articolo – che la parte offesa si fosse resa autrice di comportamenti penalmente rilevanti, nella specie reati di natura edilizia.

La Suprema Corte, dissentendo da tale percorso argomentativo, ha invece ritenuto che il lettore medio non abbia le competenze giuridiche necessarie per individuare nel termine "multa" la sanzione per un illecito penale, rilevando che, al contrario, nell'esperienza di qualsiasi cittadino, tale vocabolo evoca piuttosto una contravvenzione al codice stradale; la Corte ha ritenuto parimenti ingiustificato l'accostamento della parola "abusivismo" all'area degli illeciti edilizi giacchè, agli occhi del lettore medio, l'"abusivo" è, al massimo, chi svolge un'attività senza autorizzazione o accede senza titolo in qualche luogo. Ad avviso della Cassazione, i giudici di merito hanno dunque offerto di tali termini un'interpretazione che è frutto di una non consentita forzatura *in malam partem*, proponendo una lettura surrettizia del testo, del tutto estranea non solo al contesto comunicativo, ma anche al significato letterale ed al senso palese delle frasi incriminate.

In secondo luogo, e *a fortiori*, la Cassazione ha evidenziato che da una rapida lettura dell'articolo emergeva chiaramente che la parte offesa non fosse stata coinvolta in alcun procedimento penale; anzi, a ben vedere, tale circostanza veniva già riferita nel sommario, in cui si chiariva che la sanzione pecuniaria in questione era stata inflitta per una violazione amministrativa, nella specie per aver adibito un'area di sosta a parcheggio per camper senza aver preventivamente conseguito il rilascio delle necessarie autorizzazioni. Peraltro, il corpo dell'articolo si dilungava ad esplicitare le ragioni della sanzione amministrativa anche attraverso il richiamo ad un'intervista al Comandante della Polizia Locale, sicchè nulla autorizzava il lettore a giungere alla diversa conclusione che alla persona offesa fosse stata inflitta una sanzione penale per illeciti edilizi.

In definitiva, la Suprema Corte ha ritenuto l'inciso privo di carattere diffamatorio sulla base di due rilievi, entrambi fondati sul criterio del lettore medio: in primo luogo, il fruitore medio di quel giornale non avrebbe avuto le competenze giuridiche per accostare i termini "multa" ed "abusivismo" all'area del penalmente rilevante, ma, al contrario, avrebbe ricollegato tali termini ad un illecito di natura amministrativa; in secondo luogo, il lettore medio, essendo "non frettoloso", non si sarebbe limitato a

³⁷ Nello specifico, si tratta di determinare se il lettore medio si limiterebbe a guardare le parti in risalto, quali il titolo e le immagini, o se invece leggerebbe l'articolo nel suo complesso. Come anticipato, questa operazione si rende necessaria in quanto una determinata espressione, contenuta per es. nel titolo di un articolo, seppur percepita come offensiva dal lettore medio, potrebbe non integrare il reato di diffamazione laddove sia messa in relazione con le altre parti di cui l'articolo si compone.

leggere il titolo, ma avrebbe quantomeno letto il sommario, da cui emergeva chiaramente che alla persona offesa fosse stata sì irrogata una sanzione per un'attività abusiva, ma non di natura edilizia né tantomeno per un illecito avente rilievo penale.

7. Il nuovo volto del giornalismo nell'era del web 2.0: riflessioni sull'attualità del criterio del lettore medio in tema di diffamazione a mezzo stampa online.

Rimane da valutare se il criterio del "lettore medio", nato nella giurisprudenza di legittimità a partire dagli anni Novanta³⁸ in un contesto in cui la diffamazione a mezzo stampa avveniva prevalentemente tramite giornali cartacei, conservi la propria attualità in un periodo storico in cui il giornalismo ha cambiato volto, giovandosi anche di *social media* esterni per diffondere le notizie. Nell'era dell'informazione 2.0³⁹, infatti, un importante ruolo è infatti svolto dai c.d. "link con anteprima": molti servizi che fungono da aggregatori di notizie online (in primis, Google news, ma anche gli stessi *social network* quali Facebook o Twitter) offrono ai propri utenti la possibilità di condividere il collegamento ipertestuale (*link*) all'articolo di un giornale online; *link* che apparirà accompagnato da una c.d. anteprima, costituita dal titolo dell'articolo, ma anche da una porzione di testo e/o un'immagine tratti dall'articolo cui il *link* rimanda⁴⁰.

Ebbene, l'ultimo arresto della giurisprudenza di legittimità in tema di diffamazione a mezzo stampa⁴¹, che, privilegiando la libertà di cronaca giornalistica

³⁸ Tra le sentenze più risalenti in cui appare la dicitura "lettore medio" in tema di diffamazione a mezzo stampa, si vedano: Cass. pen., Sez. V, 17 settembre 1998, n. 9839; Cass. pen., Sez. V, 1 settembre 1999, n. 10372.

³⁹ Il giornalismo in rete è un tema che negli ultimi venti anni è stato al centro di un ampio dibattito e di profonde riflessioni relativamente al futuro dell'informazione nel mondo globalizzato. Se è vero che già negli anni Novanta le testate giornalistiche iniziavano ad interagire con la rete replicando la versione digitale della stampa cartacea, è anche vero che a partire dal 2000 ha avuto inizio una nuova era del giornalismo online: i prodotti in rete hanno iniziato a discostarsi progressivamente dalla loro variante cartacea, diventando una realtà a sé stante, caratterizzata da continui aggiornamenti, una diversa composizione dell'agenda ed un diverso risalto alle notizie. Tuttavia, è dal 2007 in poi che si è potuto osservare il distacco più significativo: in questa terza fase, il prodotto online si è definitivamente "scollato" dalla carta, e ciò anche grazie all'affermazione dei *Social Network*, i quali, agevolando la diffusione dei contenuti tra gli utenti e permettendo l'interazione tra questi ultimi, hanno fornito la linfa vitale per la nascita di nuove testate giornalistiche online, che sono riuscite a crescere proprio grazie all'ausilio dei *social network*. Cfr: P. MURIALDI, *Storia del giornalismo italiano, dalle Gazzette a Internet*, Il Mulino, 2021, Cap. 12, pp. 301-308.

⁴⁰ Questo servizio è stato peraltro recentemente oggetto di un intervento normativo dell'Unione Europea: si tratta della Direttiva "Sul diritto d'autore ed i diritti connessi nel mercato unico digitale", emanata il 26 marzo 2019, la quale, all'art. 15, tratta espressamente il tema dei *link* con anteprima. La presenza di tale disposizione si spiega per le tensioni mostrate da una parte degli editori delle testate giornalistiche online, i quali sostengono che l'uso, anche solo tramite i *link* con l'anteprima testuale e fotografica, dei propri contenuti dovrebbe essere considerato come un "riutilizzo" soggetto a *copyright* e, come tale, praticamente solo a seguito del pagamento di un compenso, specie nei casi in cui i gestori di tali servizi traggano un profitto da questa attività. Per approfondire, si veda: D. MARONGIU, *Il copyright su Internet: come proteggere la proprietà intellettuale su siti, blog e social network*, Maggioli Editore, maggio 2019, pp. 56 e ss.

⁴¹ Si tratta della sentenza in nota, Cass. pen., Sez. V, 10 gennaio 2023, n. 503, nonché della richiamata Cass. pen., Sez. V, 14 novembre 2019, n. 10967.

rispetto alla tutela della reputazione individuale, assimila il lettore medio al “lettore non frettoloso”, deve necessariamente fare i conti con questa mutata realtà. Senza richiamare i numerosi studi sociali che attestano come l’avvento dei *social network* abbia determinato una drastica riduzione della soglia di attenzione dei lettori⁴², basti menzionare, *ex plurimis*, una ricerca condotta dalla Columbia University insieme al French National Institute⁴³, dalla quale è emerso che il 59% dei *link* condivisi su Twitter non è stato effettivamente aperto – né *a fortiori* visionato o letto – dall’utente che lo ha ripubblicato. Ciò significa che la maggior parte degli utenti che “rilancia” le notizie su un *social network* come Twitter lo fa esclusivamente sulla base dei titoli delle stesse, senza leggerne l’effettivo contenuto. Da questi dati emerge un chiaro mutamento delle abitudini dei fruitori dei giornali *online*, i quali, diversamente dai lettori dei giornali cartacei, spesso si limitano a scorrere i titoli degli articoli per ottenere un’informazione sintetica circa le principali notizie⁴⁴.

A ciò va aggiunto che gli stessi giornali sfruttano il potere dei *social network*, elaborando, talora anche con l’ausilio di intelligenze artificiali in grado di incrociare i dati relativi alle preferenze degli utenti, titoli sensazionalistici ed allusivi (c.d. titoli *clickbait*⁴⁵) in grado di catturare immediatamente l’attenzione dei lettori, causandone lo

⁴² Tra gli altri, si richiama uno studio pubblicato sulla rivista *World Psychiatry* da un team di ricercatori della Western Sydney University, della Harvard University, del Kings College, dell’Università di Oxford e dell’Università di Manchester, che racconta come gli strumenti digitali che usiamo nella vita di tutti i giorni siano in grado di produrre alterazioni acute e prolungate in specifiche aree cognitive del cervello, migliorando le capacità di *multitasking* ma riducendo al tempo stesso i tempi di attenzione e concentrazione. I ricercatori osservano, per esempio, che il flusso continuo di notifiche che riceviamo sui nostri *smartphone*, se da un lato incoraggia la c.d. attenzione divisa – ossia la capacità di concentrarsi contemporaneamente su stimoli diversi – dall’altro, incide negativamente sulla capacità di mantenere la concentrazione su un singolo compito. Cfr. J. FIRTH e altri, *The “online brain”: how the Internet may be changing our cognition*, in *World psychiatry*, vol. 18, issue 2, pp. 119-129.

⁴³ Fonte: K. MARTINEAU, *New Study Highlights Power of Crowd to Transmit News on Twitter*, in *Columbia University Data Science Institute*, 15 giugno 2016.

⁴⁴ Si tratta di un circolo vizioso, in cui i giornali *online*, rincorrendo le preferenze e le abitudini di lettura degli utenti, modificano i propri prodotti per renderli quanto più possibile appetibili, ma, così facendo, determinano un progressivo abbassamento della qualità degli stessi. Questo tipo di giornalismo, caratterizzato dalla spasmodica ricerca della notizia più straordinaria e sensazionale e dal rilancio della stessa senza aver cura di procedere alle dovute verifiche fattuali, determina “danni progressivi e permanenti al pubblico, che progressivamente perde l’abitudine all’approfondimento, in un circolo vizioso”. Fonte: A. PULIFIATO, *Il giornalismo non è morto. ma cerca di suicidarsi online*, 13 aprile 2015, <http://www.albertopulifiato.it/giornalismo-online-morto-suicidarsi/>.

⁴⁵ Il termine *clickbait*, che deriva dalla combinazione delle parole inglesi *click* (cliccare) e *bait* (esca o espediente), è stato utilizzato per la prima volta negli anni Novanta in riferimento alle tecniche utilizzate dalle aziende di *marketing* per attirare i consumatori a cliccare sui loro annunci pubblicitari. Oggi invece indica quei titoli volutamente sensazionalistici utilizzati dai siti *web* o dai giornali *online* per attirare l’attenzione degli utenti, spingendoli a cliccare sul *link* che rimanda all’articolo completo. Si tratta di titoli formulati in modo tale da suscitare curiosità o emozioni forti, come rabbia o sorpresa, ma che spesso non rispecchiano accuratamente il contenuto. Essi fanno parte di una precisa strategia commerciale che punta ad aumentare il traffico di utenti sul sito *web* in questione al fine di generare entrate pubblicitarie, ma, oltre ad essere dannosi per la credibilità del giornale e del giornalismo in generale, possono anche deludere quei lettori che si aspettano un contenuto di qualità. Per approfondire l’argomento, si veda: R. HOLIDAY, *Trust Me, I’m Lying: Confessions of a Media Manipulator*, Portfolio, 2020: l’autore – che è stato coinvolto in diverse

sdegno o la curiosità e sollecitando gli stessi a condividere il *link* all'articolo con i propri *followers*⁴⁶, così da aumentare la visibilità della notizia. In questo contesto, in cui i titoli sembrano diventare essi stessi gli articoli, il rischio di danni reputazionali suscettibili di essere provocati dai soli titoli delle notizie diviene concreto, specie se si considerano l'estrema velocità e capillarità con cui le notizie si diffondono in rete grazie alla possibilità per gli utenti di condividere infinite volte i *link* alle notizie.

Alla luce di tali considerazioni appare più calzante, con riferimento al giornalismo *online*, quell'orientamento giurisprudenziale, affermato già a partire dagli anni Novanta⁴⁷, in base al quale, in tema di diffamazione a mezzo stampa, l'offesa alla reputazione dev'essere valutata alla stregua della percezione di un lettore frettoloso, che, lungi dal fruire dell'articolo nella sua interezza, si limita a leggerne le parti più in risalto o – nel nostro caso – si limita a scorrere i titoli condivisi sui *social network* tramite il meccanismo dei *link* con anteprima. Per converso, se si identifica – come ha fatto la Cassazione nel suo ultimo arresto⁴⁸ – il lettore medio in un lettore non frettoloso che fruisce, seppur senza particolare attenzione o arguzia, dell'articolo di giornale nella sua interezza, si determinerebbe forse un'eccessiva riduzione dell'area del penalmente rilevante a scapito della tutela della reputazione individuale. In altre parole, il rischio è che i giornali *online* possano sentirsi autorizzati ad utilizzare titoli volutamente ingannevoli o fuorvianti, ma già di per sé idonei a causare danni reputazionali, e che ritengano sufficiente, per andare esenti da responsabilità *ex artt.* 595 o 57 c.p., precisare o ridimensionare la portata della notizia all'interno del testo dell'articolo, facendo affidamento sul fatto che, nella valutazione giudiziale rispetto alla sussistenza dell'offesa all'altrui reputazione, si considererebbe come lettore-medio colui che clicca sul *link* per completare la lettura dell'articolo.

Tale ultima lettura, laddove calata in un contesto nel quale i *social media* hanno assunto la funzione di moderne "agorà"⁴⁹ e in cui l'opinione pubblica si forma

campagne di *marketing online* – offre un'analisi critica del mondo del giornalismo *online*, nel quale i titoli sensazionalistici, la disinformazione e la manipolazione delle notizie sembrano essere diventati comuni strumenti per ottenere l'attenzione degli utenti e generare traffico *online*, includendo altresì la pressione cui i giornalisti sono sottoposti per produrre contenuti in tempi sempre più rapidi, spesso a scapito della qualità e dell'accuratezza nella verifica delle fonti.

⁴⁶ Si tratta di un giornalismo caratterizzato da titoli "impressionanti" che promettono alla massa dei contenuti mozzafiato solo ed esclusivamente per catturarne l'attenzione, al fine ultimo di raggiungere quante più possibili visualizzazioni: questo nuovo volto del giornalismo è direttamente collegato a un certo tipo di modello economico, predominante all'interno del mercato editoriale *online*, in cui la ricerca spasmodica del successo economico esclude la possibilità di sviluppare un progetto editoriale di qualità nonché una fidelizzazione, nel lungo-medio periodo, dei lettori, paragonabile a quella dei giornali cartacei. Cfr. A. PULFIATO, cit.

⁴⁷ Cass. pen., Sez. V, 7 luglio 1998, n. 8035. Questo orientamento, come già menzionato, è stato recentemente affermato in Cass. pen., Sez. V, 7 febbraio 2019, n. 6110.

⁴⁸ Si tratta della sentenza in nota, Cass. pen., Sez. V, 10 gennaio 2023, n. 503, nonché della richiamata Cass. pen., Sez. V, 14 novembre 2019, n. 10967.

⁴⁹ Così si è espressa anche Cass. Pen., Sez. I, 11 luglio 2014, n. 37596: "Di fatto, sembra innegabile che la piattaforma sociale Facebook rappresenti una sorta di *agorà* virtuale; una piazza immateriale, che consente un numero indeterminato di accessi e visioni".

prevalentemente *online*⁵⁰, non pare accoglibile: occorre prendere atto del pressoché definitivo scollamento tra giornali *online* e carta stampata e che il lettore-tipo dei primi non è più assimilabile a quello della seconda, con la conseguenza che la portata diffamatoria del titolo di un articolo in rete non può essere valutata con lo stesso metro impiegato per la tradizionale diffamazione a mezzo stampa. Né, d'altra parte, l'impiego di titoli manipolatori e fuorvianti da parte dei giornali *online* potrebbe ritenersi giustificato dalle peculiarità del *web*, in cui le notizie più sensazionalistiche si diffondono con estrema rapidità e capillarità rimbalzando da un *social* ad un altro: la necessità per le testate *online* di raggiungere il più vasto pubblico possibile si connota infatti quale esigenza di carattere prettamente economico e, come tale, non potrebbe in alcun caso prevalere sull'urgenza di tutelare un bene giuridico di rilevanza costituzionale come la reputazione individuale⁵¹.

Queste riflessioni hanno trovato espressione in una recente ordinanza della Corte di Cassazione civile in tema di responsabilità risarcitoria derivante da diffamazione a mezzo stampa *online*⁵², in cui si è ammesso che "la lettura congiunta del titolo e dell'articolo rivesta un'importanza minore rispetto al passato" e che, quindi, il titolo in sé considerato possa assumere autonoma valenza diffamatoria, a condizione però che lo stesso rechi "un'affermazione compiuta, chiara, univoca e integralmente percepibile dal lettore". Da tale pronuncia traspare la volontà di adeguare il canone della percezione del lettore-medio alla mutata realtà cui lo stesso riferisce: se, con riferimento ai giornali cartacei, il lettore-tipo può ancora essere ritenuto "non frettoloso", invece, per quanto riguarda le testate *online*, non si può che prendere atto delle mutate abitudini degli utenti, i quali – per riprendere le parole della citata Cassazione civile – di frequente si limitano a scorrere i titoli delle notizie, magari attraverso la *homepage* presente in

⁵⁰ Con l'avvento del *Web 2.0* – espressione con cui si indica quella fase della rete in cui gli utenti divengono loro stessi autori della comunicazione, potendo creare in prima persona contenuti – si è infatti assistito ad un mutamento del concetto di sfera pubblica: quest'ultima, definita da Habermas come "lo spazio in cui si forma l'opinione pubblica e in cui sono discussi temi di interesse generale", oggi non è più popolata soltanto da soggetti istituzionalmente predisposti alla produzione di informazioni, ma anche da soggetti individuali e non professionisti che, ogni giorno, condividono *online* informazioni e contenuti. R. BORTONE, *L'hate speech al tempo di Internet*, in *Aggiornamenti Sociali*, Dicembre 2017, p. 819.

⁵¹ Che la tutela della reputazione individuale non possa soccombere rispetto alla necessità, puramente economica, dei giornali a raggiungere una maggior platea di lettori veniva già affermato in Cass. Pen., Sez. V, 22 novembre 2011, 43264, si è affermato che, in tema di diffamazione a mezzo di giornale televisivo, l'immediatezza della notizia non legittima il sacrificio dell'accuratezza del controllo in ordine alla verità della notizia e all'affidabilità della fonte, in quanto il sacrificio della reputazione [...] non è accettabile se giustificato dall'esigenza di diffusione e di ascolto o meri scopi di concorrenza ampliando l'area di lettori od utenti, trattandosi di esigenze preordinate a soddisfare scelte imprenditoriali di carattere commerciale, che non sono prevalenti sui diritti della persona ex artt. 2 e 3 Cost."

⁵² Si tratta di Cass. civ., ord. 16 maggio 2017, n. 12012. Nella specie, la Suprema Corte ha cassato la sentenza impugnata, che aveva escluso il carattere diffamatorio di un articolo sulla base di una valutazione complessiva dello stesso, giudizio invero già espresso dalla pronuncia di primo grado, non impugnata sul punto, omettendo così di valutare l'effettivo argomento oggetto del motivo di appello, ossia se il titolo dell'articolo, affiancato dal sottotitolo e da due fotografie accostate ed allusivamente collegate tra loro tramite didascalia, avesse, o meno, autonoma capacità diffamatoria).

Internet, in vista di un'informazione sintetica che non obblighi ad una lettura dilatata nel tempo.

In definitiva, l'adeguamento del canone del lettore-tipo alle reali abitudini dei fruitori dei giornali *online*, nella misura in cui permetterebbe ai titoli di assumere più facilmente autonoma valenza diffamatoria slegatamente dagli articoli cui si riferiscono, se per un verso determinerebbe un allargamento delle maglie del reato di diffamazione a mezzo stampa con riguardo all'ambiente della rete, per altro verso spingerebbe i professionisti del mondo dell'informazione nella direzione di un effettivo *fact-checking*, che, nell'era delle *fake-news*⁵³ e della post-verità⁵⁴, dovrebbe costituire la ragion d'essere di ogni giornale *online*.

⁵³ Interessante è l'episodio della diffusione, nel novembre 2016, di una *fake news* per cui la CNN per errore avrebbe trasmesso un filmato pornografico per trenta minuti al posto della sua normale programmazione. La notizia, creata da un utente di Twitter, era stata immediatamente presa per vera dalla testata Independent, che l'aveva pubblicata sul proprio portale e, da qui, la bufala era divenuta virale in pochissimo tempo, tanto da costringere la stessa CNN a porgere, in via preventiva, le proprie scuse ai telespettatori dicendo che stavano cercando di risolvere il problema che aveva portato alla sospensione della normale programmazione. Cfr.: J. CARISSIMO, *CNN denies airing 30 minutes of hardcore porn*, New York, 25/11/2016, www.independent.co.uk.

⁵⁴ Con l'espressione "post-verità" si intende "un'argomentazione caratterizzata da un forte appello all'emozionalità che, basandosi su credenze diffuse e non su fatti verificati, tende a essere accettata come veritiera, influenzando l'opinione pubblica". Cfr: www.treccani.it.

Editore

ASSOCIAZIONE
**"PROGETTO GIUSTIZIA
PENALE"**